

**CONTRATTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO ACCESSORIO
“REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA” RELATIVO
ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
INTEGRATI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE
IMMOBILI E IMPIANTI LOTTO 1 A FAVORE DI: RTI capogruppo
CONSORZIO INTEGRA Società Coopertiva (CIG 9234879F38) CIG
DERIVATO A026C15609**

L’anno 2023 il giorno 7 del mese di novembre

TRA

Azienda UsI Toscana Centro in seguito indicata come “l’Amministrazione contraente”, Codice Fiscale 06593810481, Partita IVA N. 06593810481, con sede in Firenze, all’indirizzo Piazza Santa Maria Nuova, 1 – Firenze rappresentata nel presente atto dall’Ing. Pierluigi Bellagambi, nella sua qualità di Direttore della SOC Manutenzione Immobili Firenze, incarico confermato con Deliberazione del DG dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1098 del 29/09/2022 e domiciliato per la sua carica presso la sede di cui sopra, d’ora in poi “Amministrazione contraente”;

E

RTI capogruppo CONSORZIO INTEGRA Società Coopertiva, in seguito indicato come “Fornitore”, con sede legale in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, codice fiscale e partita IVA n. 03530851207, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, rappresentata dal Sig. Marco Malagoli, nato a Modena il 18/01/1962, in qualità di procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede del Consorzio, giusta procura speciale conferita dal Presidente del Consorzio Dott. Aldo Soldi, con atto a rogito del Dott. Giampaolo

Zambellini Artini, notaio in Bologna, in data 09/02/2022, Repertorio N. 49273, che si trova allegata all'Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Impresa di seguito citato. Il consorzio interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Fornitore") costituito fra il medesimo, in qualità di capogruppo, e le seguenti imprese:

- SOF S.p.A., con sede legale a Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini n.1, codice fiscale e Partita Iva n. 05481180486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze;
- COSTRUZIONI & PROGETTI S.r.l. con sede legale a Firenze, via Panciatichi n.1, codice fiscale e Partita Iva n. 06326200489 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze;
- FUTURA TECHNOLOGIES S.r.L. con sede legale a Formia (LT), via Olivastro Spaventola n.45, codice fiscale e Partita Iva n.01855050595 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Frosinone – Latina, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a rogito Dott. Giampaolo Zambellini Artini, notaio in Bologna, in data 10/02/2022, Repertorio N. 49278 e Fascicolo N. 15551;

PREMESSO CHE

- in data 23/02/2022, con atto ai rogiti dell'Ufficiale rogante della Regione Toscana, n. Rep.: 9179 e n. Racc. 5718, è stato stipulato l'Accordo quadro per l'erogazione del Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti tra il Regione Toscana - Soggetto Aggregatore Lotto 1 (CIG 772232475B) ed il Fornitore RTI capogruppo CONSORZIO INTEGRA Società Coopertiva;
- in data 15/06/2022 con atto ai rogiti dell'Ufficiale rogante della Regione Toscana,

n. Rep.: 9283 e n. Racc. 5790 è stato stipulato l'Atto integrativo all'Accordo quadro per l'affidamento dell'appalto dei "Servizi integrati di manutenzione conduzione e gestione immobili e impianti" LOTTO N. 1 – "Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti - Area Centro 1" – CIG 9234879F38 contenente l'affidamento di servizi analoghi per l'Azienda USL Toscana Centro.

- il Fornitore, con la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro e dell'atto integrativo si è obbligato a stipulare il presente contratto e ad eseguirlo sulla base e alle condizioni di cui all'Accordo quadro e relativi allegati;

- l'Amministrazione ha l'esigenza di realizzare l'anagrafica tecnica.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI DANNO RECIPROCAMENTE

ATTO CHE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Accordo quadro e relativi allegati, il Capitolato speciale normativo e tecnico con i suoi allegati (di seguito Capitolato), il Disciplinare Tecnico, l'offerta economica, l'offerta tecnica richiamati nel presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione dell'Accordo quadro opera anche in relazione agli obblighi assunti con il presente Contratto;
- le espressioni ed i termini utilizzati nel presente contratto hanno il significato previsto dall'art. 1.2 (Acronimi e definizioni) del Capitolato;

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto specifico ha ad oggetto la realizzazione dell'Anagrafica

tecnica semplificata in 2D ai sensi dell'art. 5.13.c del Capitolato in relazione agli immobili individuati nel documento "Immobili da censire" che si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

2. Le prestazioni di cui al presente contratto sono finalizzate alla ricognizione del patrimonio e alla determinazione della: SUN, SUL, SUNP degli edifici, superficie dei compartimenti antincendio e delle aree esterne nonché alla implementazione del Sistema informativo SIRT_GOPA.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Le attività di anagrafica tecnica sono costituite dalle seguenti fasi:

a. Acquisizione dati;

b. Rilievo e censimento asset impiantistici ed elementi architettonici sia per le aree interne, sia per le aree esterne, sia per i sopraservizi e per i sottoservizi (comprese le fognature fino all'allaccio con la fognatura comunale);

c. Consegna di n. 1 copia degli elaborati in scala 1:100 sottoscritta dal professionista incaricato Ing. Raffaele Vincenzo Graziano CF GRZRFL66T29C619L Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza n. 1387;

d. Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici firmati digitalmente dal Professionista incaricato ad adempiere a quanto previsto dall'Amministrazione nello specifico Ordine di Esecuzione che contiene l'esatta indicazione delle prestazioni, il termine stabilito per l'esecuzione, l'importo. Non è richiesta la restituzione informatica in modalità BIM;

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti, censiti, restituiti ed aggiornati e ad operare secondo quanto riportato agli articoli 5.13.c.2, 5.13.c.3, 5.13.c.4 cui espressamente si rinvia.

3. Il Fornitore è tenuto a fornire l'elenco del personale utilizzato per l'esecuzione

delle prestazioni individuate in ciascun Ordine di esecuzione.

4. In relazione alle prestazioni sopra descritte il Fornitore dovrà rendicontare mensilmente lo stato di avanzamento della realizzazione e l'andamento delle attività.

La presentazione del rendiconto è condizione indispensabile per effettuare la contabilità.

5. Le imprese, facenti parti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che eseguiranno le prestazioni a favore dell'Amministrazione sono:

- Impresa CPL CONCORDIA Soc. Coop., esecutrice assegnataria del Consorzio Integra, che svolge le prestazioni di cui al presente contratto per la quota del 53,750%

- Impresa CMSA Soc. Coop., esecutrice assegnataria del Consorzio Integra, che svolge le prestazioni di cui al presente contratto per la quota del 21,504%

- Impresa SOF Spa che svolge le prestazioni di cui al presente contratto per la quota del 24,746%

6. Il Fornitore individua il sig. Antonella Pasini della società FUTURA TECHNOLOGIES SRL quale Responsabile dei Servizi Accessori (RSA).

7. Il Fornitore è responsabile nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ed è tenuto al rispetto degli obblighi ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo quadro che si intende espressamente richiamato.

8. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con obbligo di risultato e con piena responsabilità della gestione degli immobili e impianti.

9. È ammesso il subappalto con riferimento all'art.12 dell'Accordo quadro. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016 da parte del RUP dell'Accordo quadro. Fino a tale data non è ammesso

l'affidamento delle prestazioni in subappalto.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di 4 mesi.

Art. 4 - Importo del contratto

1. L'importo del Contratto è pari a Euro: 147.982,70 oltre IVA di cui importo costi sicurezza per riduzione/eliminazione delle interferenze pari a Euro 0 (zero) come definito nel documento "calcolo importi" trasmesso tramite PEC e già allegato all'offerta per il servizio di Anagrafica Tecnica, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

Art. 5 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale (CS_{SS}) relativo ai servizi accessori è determinato secondo quanto previsto all'art. 6.5, comma 2 lett. b) del Capitolato, in relazione ai ribassi risultanti dall'Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara e decurtato del 30% in quanto non è richiesta la restituzione in formato BIM. Il corrispettivo suddetto è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, connesse allo svolgimento, a regola d'arte, di tutte prestazioni relative al Servizio S5.b.

Art. 6 - Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione

1. La liquidazione del corrispettivo viene effettuata in unica soluzione una volta realizzate tutte le attività, previa presentazione di fattura.

2. Il Fornitore procede con l'emissione della Fattura, solo a seguito dell'emissione del Certificato di verifica di conformità, per un importo corrispondente a quanto ivi previsto. Si rinvia al Capitolo 11 del Capitolato.

3. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e dovranno essere

intestate a AUSL TOSCANA CENTRO AZIENDA UNITA' SANITARIA

LOCALE CF 06593810481 - CUU UFL7WY- devono essere inviate tramite i

canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del

03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG A026C15609.

4. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split

payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità

IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

(in caso di RTI) Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun

soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e

prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera

*della società mandante, la società capogruppo **CONSORZIO INTEGRA Società***

***Coopertiva**, è tenuta a comunicare all'Amministrazione, tramite il Portale di*

Progetto le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite dalla società

mandante con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta

comunicazione della società capogruppo, in occasione di ciascuna fatturazione

della società mandante, costituisce condizione per l'accettazione delle fatture;

pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalla società mandante, ed in

assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la

fatturazione, l'Amministrazione rifiuterà la fattura ricevuta dalla società mandante,

che non potrà essere ammessa al pagamento.

5. L'Amministrazione contraente effettua i pagamenti, previo svolgimento delle

verifiche di legge, a favore dell'Impresa mandataria, in conformità alla disciplina

prevista nel Capitolato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca

"POPOLARE EMILIA ROMAGNA" - Agenzia n. 3 – di BOLOGNA - Codice

IBAN IT67D0538702403000035346719 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

6. Il Sig. Marco Malagoli esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

7. Per le parti non specificate nel presente articolo si rimanda al Capitolo 11 del Capitolato e all'art. 10 dell'Accordo quadro che si intendono espressamente richiamati.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e del subcontratto, un'apposita clausola con la quale, ciascuna parte, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

2. Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, al RUP dell'Accordo quadro e alla Prefettura ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto e Direttore dell'esecuzione

1. L'Ing. Pierluigi Bellagambi è il Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e quelle individuate nel Capitolato.

2. L'Ing. Andrea Rossi è nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Verifica di conformità

1. Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione contraente esegue la verifica tecnica e contabile delle prestazioni eseguite dal Fornitore relative alle prestazioni oggetto del presente Contratto come risultanti dagli ordini di esecuzione emessi.

2. Le risultanze della verifica di tutte le prestazioni oggetto del contratto sono inviate al RUP dell'Accordo quadro e inserite sul Portale di progetto presente su SIRT_GOPA a cura dell'Amministrazione contraente.

Art. 10 – Sub-contratti, divieto di cessione del contratto

1. Il Fornitore è tenuto a comunicare, all'Amministrazione contraente, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del contratto. In tali casi, il Fornitore indica il codice CIG derivato acquisito dall'Amministrazione contraente per i pagamenti a favore del subcontraente.

2. E' vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo si procede con la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., del Contratto specifico. Si applica quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo quadro.

Art. 11 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dal comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dalla L. 21.02.199. n. 52.

2. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato n. A026C15609. L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario

esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata dovrà essere notificato all'Amministrazione contraente e depositato sul Portale di Progetto presente su SIRT_GOPA.

Art. 12 – Obblighi e responsabilità del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolo 12 del Capitolato con le specifiche previste nell'Accordo che si intendono, rispettivamente ed integralmente, richiamati.

2. Il Fornitore assume a proprio carico tutte le conseguenze derivanti dalla mancata messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

1 Il Fornitore, in ottemperanza al Codice di Comportamento dei propri dipendenti adottato dall'Amministrazione con *Delibera del Direttore Generale* n. 16 del 11/01/2023, quale parte integrante del presente Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile allo stesso è tenuto a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione è tenuto a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inserire, sul Portale di Progetto presente su SIRT_GOPA, o a inviare, tramite PEC, comunicazione di avvenuta trasmissione.

Art. 14 – Penali, risoluzione del contratto e recesso

1. L'Amministrazione contraente applica le penali in relazione alle inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per le ipotesi e nella misura indicata all'art. 12.8 del Capitolato e secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo quadro, che si intendono espressamente richiamate.

2. L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto per le ipotesi stabilite all'art. 12.11 del Capitolato che si intende interamente richiamato.

3. L'Amministrazione contraente potrà procedere, al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti precedenti, all'escussione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo quadro.

4. L'Amministrazione contraente potrà recedere dal presente contratto alle condizioni, espressamente accettate dal Fornitore, individuate all'art. 19 dell'Accordo quadro cui espressamente si rinvia.

5. Il Fornitore non può recedere dal contratto.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la più assoluta riservatezza delle informazioni, dei documenti, degli atti amministrativi e di qualsiasi materiale cui venga a conoscenza, anche in modo fortuito, nell'esecuzione della prestazione.

2. Il Fornitore non potrà divulgare o diffondere in alcun modo e forma, né far alcun uso diretto o indiretto, delle informazioni e dei dati di cui sia venuto in possesso nell'espletamento delle attività, se non nei limiti strettamente necessari per l'esecuzione del contratto ovvero espressamente autorizzati dall'Amministrazione contraente.

3. Con specifico riferimento ai dati personali, il Fornitore si impegna al rispetto dei principi e delle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e ad adottare misure di

sicurezza adeguate.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e sicurezza.

A tal fine, si impegna a fornire apposite istruzioni al proprio personale in ordine alle vigenti disposizioni in materia ed alle eventuali misure di prevenzione indicate dall'Amministrazione, garantendo la massima diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni.

5. Il Fornitore risponde inoltre dei danni procurati a terzi, siano essi dipendenti, utenti o persone comunque interessate e/o coinvolte a qualsiasi titolo nell'attività dell'Amministrazione contraente, commessi in violazione della normativa citata.

6. Il Fornitore che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le amministrazioni contraenti disciplinano il rapporto afferente il trattamento dei dati personali con il Fornitore sentito il proprio DPO.

Art. 16 – Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, del D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione contraente mentre le spese di bollo sono a carico del Fornitore.

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le

spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 17 – Foro competente

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse al presente contratto quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente sopra descritto in relazione all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto si applica:

- l'Accordo quadro;
- il Capitolato ed a tutti i suoi allegati;
- il Disciplinare Tecnico;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- DM 17 giugno 2016;
- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- "Regolamento di attuazione" della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

firmato digitalmente

per l'Amministrazione contraente

per il Fornitore

Art. 20 – Accettazione clausole

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 6 - (Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione), 12 - (Obblighi e responsabilità del Fornitore) 14 - (Penali, risoluzione del contratto e recesso) e 17 - (Foro competente).

per il Fornitore
